

DEPRETIS. A me pare che la petizione doveva essere indirizzata al ministro.

Per l'attuazione della legge che sopprime le corporazioni religiose è necessario un decreto posteriore che viene a formar parte della legge perchè ha carattere legislativo, il quale determina quali sono le eccezioni alla regola generale della legge che abolisce le corporazioni religiose. Ora chi ha l'incarico di pubblicare questo decreto? Si è il potere esecutivo. In questa parte dunque la Camera debbe attendere che il potere esecutivo abbia compiuto l'opera sua.

Io entro nelle viste del guardasigilli; ma dico che i petenti debbono anzitutto rivolgersi al ministro. Il ministro dia compimento alla legge colla pubblicazione del decreto; se non avrà adempito bene al debito suo, allora parmi sarà il caso di ricorrere alla Camera.

Per queste ragioni io appoggio l'ordine del giorno puro e semplice.

NEGROTTA, relatore. In primo luogo mi corre debito di dire all'onorevole Mellana che la Commissione non è stata spinta a prendere queste conclusioni per deferenza a queste religiose, sibbene perchè credeva che la domanda loro potesse essere appoggiata in giustizia. Difatti, quali sono state le conclusioni della Commissione? Che sia rinviata questa petizione al Ministero, perchè questo convento sia compreso nelle eccezioni del n° 1 del decreto 17 febbraio 1861 della luogotenenza di Napoli, *ove ragioni di fatto e di giustizia il consentano.*

Ora, dal momento che la Commissione vi dice: rinvia-tela al ministro, e, se veri sono i fatti, se giustizia lo vuole, vi provveda; parmi non vi sono state alcune considerazioni di benemeranza verso le religiose. Odo ripetere: questo passo l'avrebbero potuto fare le religiose stesse, indirizzando la loro petizione direttamente al Ministero. Sta bene, che forse avrebbero potuto anche farlo; ma la considerazione, che la Commissione ha creduto dovesse prevalere, si fu che, se si passasse all'ordine del giorno, e ritardandosi così il rinvio al Ministero della petizione, intanto il monastero di Mola di Bari venisse soppresso, l'educazione, che, come è detto nella petizione, è data a quelle zitelle da quelle religiose, rimarrebbe sospesa, e che in conseguenza ne verrebbe un danno a quelle popolazioni, cessando l'educazione di quella gioventù.

Ecco le considerazioni di giustizia e di convenienza che indussero la Commissione a proporvi il rinvio al Ministero di questa petizione; quindi, essendo questo il preciso mandato che mi ebbi dalla medesima, io insisto perchè la Camera voglia accettarne le conclusioni, tanto più in seguito alla testè presa deliberazione rispetto alla petizione 7202 sul convento dei benedettini.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Perchè le mie idee siano chiare, io credo dover ripetere questa dichiarazione, che io accetto ben volentieri l'invio della petizione di cui si tratta, quando mi sia trasmessa unicamente come documento; ma non potrei acconsentirvi qualora si facesse con animo di raccomandare specialmente le condizioni esposte da queste monache; avvegnachè io non potrei sin d'ora ammettere che le condizioni favorevoli, in cui queste religiose dicono di essere, sussistano in realtà.

Se la Camera dunque vuole trasmettere questa petizione al Ministero, esso la unirà alle molte altre che già ritiene, ma solo come documento perchè il Governo prenda cognizione dei fatti in essa allegati; ma prego la Camera a non volerla inviare come una domanda che meriti di essere accolta dal Governo.

PETRUCCELLI. Io vorrei in quest'occasione insistere presso il Ministero acciocchè questo decreto fosse una volta pubblicato, onde uscire dai dubbi e far cessare lo stato al tutto precario in cui si trovano questi conventi, onde far cessare la preoccupazione che regna anche nel pubblico, per sapere quali sono quelli che debbono essere sciolti e quali quelli che debbono rimanere.

È necessario che questo decreto sia pubblicato, ed al più presto che si può.

Quanto poi alle condizioni che mette il ministro sopra l'uso che egli voglia o possa fare di questa petizione, volendola accettare come un semplice documento, mi pare che tanto vaglia questo rinvio richiesto dalla Commissione, che di passare all'ordine del giorno.

Io desidero pertanto di conoscere se le clausole debbano o non restare.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Petruccelli mi fa una domanda a cui non potrei in questo momento rispondere.

CASTELLANO. Precisamente, dietro le dichiarazioni del signor ministro, insisto per l'ordine del giorno puro e semplice da me proposto; imperocchè è naturale che la Camera non debba farsi mero organo di trasmissione materiale delle petizioni.

Nessuno impedisce alle petenti di dirigere una nuova domanda al Ministero; ed ove, essendo la medesima fondata in legge e debitamente giustificata, il Ministero non l'accogliesse, allora soltanto potrebbero essere ascoltate dalla Camera che si troverebbe al caso di emettere un giudizio, non già di trasmettere soltanto una carta, il che sarebbe per essa poco dignitoso.

Insisto pertanto che la Camera voglia passare all'ordine del giorno.

DEPRETIS. Faccio notare che la Camera, quando si pronuncia sopra una petizione, esprime la sua opinione sull'oggetto al quale la petizione si riferisce.

Nel caso attuale, il Ministero, se ricevesse la petizione colle conclusioni proposte dalla Commissione, ne dovrebbe indurre che l'opinione della Camera è favorevole alla domanda delle petenti, e la sua libertà d'azione sarebbe pregiudicata.

Egli è per questo che insisto, onde la Camera non si pronunci prima che il potere esecutivo abbia pronunciato.

A che cosa poi gioverebbe che la Camera inviasse la petizione al Ministero come semplice documento? Sarebbe cosa nuova. La Camera quante volte si è trovata in simili casi ha sempre deciso che si debba passare all'ordine del giorno, perchè essa non può scendere a farsi ufficio di spedizione o di sollecitazione.

Io insisto pertanto sull'ordine del giorno, o, se meglio si desidera, lo proporrei formulato in questi termini:

« La Camera, ritenuto che le petenti devono rivolgersi anzitutto al potere esecutivo, passa all'ordine del giorno. »

MASSELLI. Ma se l'hanno già fatto, si sono già rivolte al potere esecutivo.

NEGROTTA, relatore. Io credo che si possa perfettamente rinviare la petizione al ministro colla condizione da esso esposta, poichè che cosa propone la Commissione?

Essa dice: si rinvii al ministro di grazia e giustizia, perchè, *ove le circostanze di fatto e le considerazioni di giustizia lo consentano, si faccia ragione alle petenti; ma naturalmente non perchè il Ministero debba prendere una decisione contro il disposto dell'articolo 1 del decreto 17 febbraio 1861.*